

ORIGINALE

DA RESTITUIRE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

TRENTINO ALTO ADIGE

Ricorso con istanza di sospensione

Promosso da:

CAPPELLETTI DAVIDE, c.f. CPPDVD79H06L378L, nato a Trento, giugno 1979, residente in 38062 Arco (TN), Via Bettinazzi, 32;

TROTTER GIORGIO, c.f. TRTGRG56P0L329H, nato a Transacqua (TN) settembre 1956, residente in 38054 Fiera di Primiero (TN), Via Guadagnolo, 24,

con la rappresentanza e la difesa dell'avv. Nicola Degaudenz

DGDNCL7409H612W, fax 0461266527,

avvnicoladegaudenz@cnfpec.it) e dell'avv. Paolo Dal Ri

DLRPLA78E12L378Z, fax 0461266527,

avvpaolodalri@recapitopec.it), entrambi con studio in 38122 Trento

della Prepositura, 32, nonché dell'avv. Andrea Postal

PSTNDR74R07L378G, fax 0461221133,

andrea.postal@pectrentoavvocati.it), con studio in 38122 Trento, Pass

Zippel, 2, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Degaudenz

-resister

nonché *versus*

HABASH PIERRE, c/o Farma Colombella S.n.c. di Habash Pierre e Va

Giuseppa, 06100 Colombella (PG), Via Delle Marche, 261;

BARBAGALLO ALESSANDRO, residente e/o domiciliato in 95127 Catar

Via Cagliari, 68;

-controinteress

per l'annullamento, previa sospensiva:

- della delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma Trento, n. 348 del 11 marzo 2016, mediante la quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, all. 1
- del bando del concorso di cui sopra (all. 2) per la parte in cui all. 1 prevede che la maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 221/68 a favore dei farmacisti rurali, da calcolarsi sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale non potrà comportare il superamento del punteggio massimo

impugnato), potevano partecipare al concorso per la gestione associata delle farmacie tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni riportate nel bando del 7 agosto 2012 n. 135.

I ricorrenti Cappelletti e Trotter partecipavano al concorso, per l'appuntamento in forma associata.

Di qui il comune e, per così dire, inscindibile interesse a impugnare i provvedimenti di cui all'epigrafe.

Per inciso e per completezza espositiva, è nei confronti del ricorrente Trotter che sussistono i profili di illegittimità che *infra* si andranno a esaminare relativamente al possesso dei requisiti "rurali". Gli è, tuttavia, che proprio per la ragione della gestione associata di cui *supra*, anche l'altro ricorrente Cappelletti ha evidente interesse al ricorso.

In fatto

Con il bando di concorso di cui in premessa la Provincia Autonoma

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaborazione di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni.

Il bando prevedeva anche l'applicazione a favore dei farmacisti che avevano esercitato in farmacie rurali della maggiorazione sul punteggio spettante per l'esercizio professionale prevista dall'art. 9 della L. 8 marzo 1968 n. 221.

Tale norma prevede che *«Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio di base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50».*

All'esito del concorso il ricorrente Davide Cappelletti si è ritrovato inespugnabilmente collocato al 55° posto con punti 41,2083, come da allegato n. 3.

I ricorrenti ritengono dolersi dell'erronea attribuzione del punteggio p

Violazione di legge – Eccesso di potere.

Come si è esposto in narrativa, l'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n.

(Provvidenze a favore della farmacie rurali) prevede che nei concorsi

farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 a

come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta

maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'eserc

professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti».

L'applicazione di questa norma è stata riconosciuta dall'Assessorato,

espresso richiamo al bando, ma con l'aggiunta di una specificazione ch

legge non prevede e che porta a dei risultati palesemente illogici ed ingi

che determinano, in danno dei farmacisti con maggiore anzianità, sopratt

rurale, la non applicazione, *contra legem*, del predette beneficio.

Secondo il bando, infatti, la maggiorazione deve essere calcolata

punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in s

farmaceutica rurale: «*in caso di partecipazione al concorso per la gesti*

associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i puntegg

ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto

DPCM n. 298 del 1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce» (art

l'omissione del calcolo della qualità rurale.

La corretta applicazione della maggiorazione del 40% prevista dall'art. 2 della legge 221/68 sopra richiamata nel caso di specie avrebbe comportato l'attribuzione di punti 6,50.

Il criterio seguito dall'Amministrazione con la suddetta clausola del bando non solo *contra legem* (la legge non prevede alcuna limitazione all'applicazione della maggiorazione) ma soprattutto è palesemente illogico, incongruo e contraddittorio e porta a risultati di palese ingiustizia. In particolare, addirittura, nei casi di maggiore anzianità come nel caso di specie del dott. Trotter, alla mancata applicazione del beneficio o a una sua significativa riduzione, ciò in contrasto con la stessa previsione legislativa (contraddittoriamente) del bando stesso.

Infatti, secondo il ragionamento dell'Amministrazione, se un farmacista con 20 o più anni di anzianità, svolta nelle figure professionali indicate nel bando (e dalla legge 298/1994) prenderà il massimo punteggio di 35 punti (35 punti per 5 commissari = 35 punti) e, quindi, non potrà avere la maggiorazione del 40% applicabile su tale punteggio avendo già avuto il massimo.

la maggiorazione del 40% del punteggio e di 28,60 punti è pari a 11,44 (cui attribuibili punto 6,50) e per la limitazione del bando, egli si viderà assegnati 6,40 punti che sommati a 28,60 di esercizio professionale porteranno a punti 35 come il collega con maggior anzianità.

È evidente l'illogicità, incongruenza, erroneità e illegittimità del criterio previsto dal bando che da un lato annulla qualunque valore all'anzianità di servizio (a parità di condizioni) oltre i 13 anni e 7 mesi (nei limiti dei 15 anni già previsti dalla legge 298/94), portando a dare a tutti lo stesso punteggio; ma dall'altro porta solo ad una, palesemente illegittima, applicazione della maggiorazione di cui alla previsione normativa (art. 1 della legge 221/68) e del bando stesso ai farmacisti con la maggior anzianità anziché addirittura ad applicarla in misura massima e premiante (e via decrescente) proprio ai farmacisti con minor anzianità.

Ne consegue che il punteggio attribuito al ricorrente è errato anche sotto il profilo e che allo stesso devono essere attribuiti ulteriori 6,50 punti ai sensi dell'art. 9 della Legge 221/68 e della stessa previsione del bando.

Si richiama sul punto la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV del 14 dicembre 2015, n. 5667) su di un caso analogo: «Nella sostanza»

riferito a ciascun commissario.

Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.

In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità.

Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio si rileva che alla ricorrente spettavano - e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 - per la titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio,


eccezione:

- in via incidentale e cautelare sospendere l'efficacia provvedimenti impugnati;
- nel merito: accogliere il ricorso per l'effetto annullare provvedimenti impugnati;
- con l'integrale favore delle spese.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle eventuali difese dell'Amministrazione.

Trento, li 10 maggio 2016


Avv. Nicola Degau



Avv. Paolo da



Avv. Andrea P



Istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato

La sussistenza del *fumus boni juris* emerge incontestabilmente c

In considerazione di quanto sopra esposto, **CAPPELLETTI DAVIDE**
TROTTER GIORGIO, *sicut supra* rappresentati e difesi, presentano
seguenti

conclusioni cautelari


voglia il Tribunale Amministrativo adito, disattesa ogni contraria istanza
eccezione:


- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito: accogliere il ricorso per l'effetto annullare
provvedimenti impugnati;
- con l'integrale favore delle spese.

Con riserva di proporre ulteriori motivi all'esito delle eventuali difese
dell'Amministrazione.

Il contributo unificato dovuto a' sensi dell'art. 13, comma 6 *bis*, lett. e) del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è pari a € 650,00.

Produzioni documentali.

Avv. Paola da



Avv. Andrea P


RELATA DI NOTIFICA ex legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Andrea Postal, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento n. prot. 256/10, rilasciata in data febbraio 2010, previa iscrizione ai nn. 17/16, 18/16 e 19/16 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **CAPPELLETTI DAVIDE** e **TROTTI GIORGIO** il suesteso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Trentino Alto Adige a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, c.f. e p.iva 00337460224, in persona del legale rappresentante e/o Presidente *pro tempore*, corrente in 38100 Trento, Piazza Dante, 15, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale ai sensi di legge, con raccomandata a.r. n. 76442963862-3, spedita dall'Ufficio Postale di Trento Impresa, Piazza Vittoria, 20, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Andrea Postal



Cronologico n. 17/16

Timbro vidimazione: Ufficio P.T. di Trento Impresa

in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Andrea Postal

Cronologico n. 18/16

Timbro vidimazione: Ufficio P.T. di Trento

HABASH PIERRE, c/o Farma Colombella S.n.c. di Habash Pierre e

Giuseppa, 06100 Colombella (PG), Via Delle Marche, 261,

trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio p

ai sensi di legge, con raccomandata a.r. n. 76442963860-1, sp

dall'Ufficio Postale di Trento Impresa, Piazza Vittoria, 20, in

corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Andrea Postal

Cronologico n. 19/16

N. Raccomandata

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate

Si prega di compilare a cura del mittente

DESTINATARIO	PROVINCIA AUTONOMA
	DESTINATARIO PIAZZA DAN
	VIA / PIAZZA 38122 TRE C.A.P. COMUNE
MITTENTE	STUDIO LEGAL MITTENTE Avv. Nicola Degaudenzi
	VIA / PIAZZA Via della Prepositura
	C.A.P. Tel. 0461 263880

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Frez. 74001 Sez.
 Causale: AG
 Peso gr.: 40 Tariffa
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Agg. 766279029766
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76442963861-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ORIGINE	BARBAGAUO ALESSANDRO

N. Raccomandata

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151e) - St.

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate

Si prega di compilare a cura del mittente

ORIGINE	HABASH AERRE

N° 19/16 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di T...
 diretto a HABASH PIERRE c/o FARMA COLIMBEVA S.N.C. VIA DEU...

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 18/5/16

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 764429633801

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4) PA D W

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8) VABILI
 di H.A. P.A.S.U.

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

VABILI H.A.B.A.S.U.
 (firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 70664716034 del 18/5/16
Luigi Romano
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
 spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data

firma

N° 17/16 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di T...
 diretto a PROV. AUTONOMA DI TRENTO in pers. legale rapp/Presid. p.t. PIAZZE

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 13/5/16

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 764429638623

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) 21 MAG 2016

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) CENTRO FORNITURA

.....
 (firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
 spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data

firma

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76442963860-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[3]

AG



76601120645-3

ETROSSO

AN

€ 6,50



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:



STUDIO LEGAL

Avv. Nicola Degaudenzi

Via della Prepositura

Tel. 0461.263880

248

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76442963862-3

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

TRIBUNALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO

Elenco documenti in relazione al ricorso n. r.g.

proposto da **CAPPELLETTI DAVIDE** e **TROTTER GIORGIO**, rappresent

difesi dell'avv. Nicola Degaudenz e dall'avv. Paolo Dal Rì, nonché dall

Andrea Postal;

-ricorr

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresen

e/o Presidente *pro tempore*;

-resist

nonché contro

HABASH PIERRE e **BARBAGALLO ALESSANDRO**

-contro interes

1) copia graduatoria concorso pubblico (provvedimento impugnato)

2) copia bando di concorso (provvedimento impugnato);

3) copia graduatoria concorso;

4) copia ricevuta per ammissione al bando di concorso.

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA D

TRENTO

Istanza di fissazione dell'udienza di discussione

in relazione al ricorso n. r.g.

proposto da **CAPPELLETTI DAVIDE e TROTTER GIORGIO**, rappresentati
difesi dall'avv. Nicola Degaudenz nonché dall'avv. Paolo Dal Rì, nonché
dall'avv. Andrea Postal;

-ricorrenza

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante
e/o Presidente *pro tempore*;

-resistenza

nonché contro

HABASH PIERRE e BARBAGALLO ALESSANDRO

-contro interessi

per l'annullamento, previa sospensiva

- della delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma

Trento, n. 348 del 11 marzo 2016, mediante la quale è

potrà comportare il superamento del punteggio mass
complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta,


nonché per l'annullamento

di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a qu
impugnati.


L'avv. Nicola Degaudenz e l'avv. Paolo Dal Rì, nonché l'avv. Andra Pos
nella loro qualità di procuratori dei ricorrenti, in relazione al suindic
ricorso, chiedono alla S.V. che sia fissata l'udienza di discussione
ricorso.

Trento, li 06 giugno 2016

Avv. Nicola Degaudenz



Avv. Paolo Dal



Avv. Andrea Pos